

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente Addendum ha ad oggetto l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata dei servizi educativi e scolastici del sistema integrato di cui alla L.R. 24/2024 all'interno dell'Ambito territoriale

In particolare, i Comuni si impegnano a gestire in forma associata i seguenti servizi:

- a) pianificazione e successiva attuazione degli interventi indicati dalla programmazione regionale in materia;
- b) esercizio delle funzioni di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento dei servizi educativi conformemente alle disposizioni del regolamento regionale n. 7 del 2024;
- c) coordinamento, in conformità agli indirizzi nazionali e regionali e di intesa con il coordinamento pedagogico territoriale, della programmazione dell'offerta formativa, sulla base delle esigenze territoriali, al fine di garantire l'unitarietà dell'offerta dei servizi del sistema integrato;
- d) attuazione dei piani formativi proposti dal coordinamento pedagogico territoriale, in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla l. 107/2015, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili secondo le modalità operative definite dalle Linee Guida Regionali;
- e) partecipazione all'istituzione e gestione dei registri autorizzati ed accreditati dei servizi educativi ed all'implementazione del Sistema Informativo Regionale secondo le modalità e gli indirizzi stabiliti dalla Regione;
- f) [... eventuali ulteriori attività tra quelle indicate dall'art. 20 della legge regionale n. 24/2024, che i comuni dell'Ambito territoriale ritengano opportuno gestire congiuntamente, es. funzioni di controllo e vigilanza sui servizi educativi autorizzati e accreditati, istituzione di registri dei soggetti autorizzati e accreditati, gestione ...]

Art. 2 – Attività esercita in forma non associata

Restano di competenze dei singoli Comuni le attività non indicate all'art. 1.

[NB: qualora si opti per la gestione associata di qualche attività tra quelle indicate nel presente articolo si provveda ad eliminare da qui il relativo riferimento.]

In particolare, restano di competenza di ogni Comune le attività di:

- a) gestione dei propri servizi educativi;
- b) controllo e vigilanza sui servizi educativi autorizzati e accreditati;
- c) attivazione del coordinamento pedagogico dei servizi sul territorio;
- d) istituzione dei registri dei soggetti autorizzati e accreditati dei servizi educativi e trasmissione dei relativi dati alla Regione al fine di implementare il sistema informativo regionale;
- e) definizione dei criteri di accesso all'offerta pubblica dei servizi educativi e delle relative graduatorie;
- f) definizione delle tariffe e dei livelli di partecipazione dei servizi educativi ad offerta pubblica;
- g) stipula di convenzioni, nel rispetto della normativa applicabile, con i servizi accreditati, anche al fine di ampliare l'offerta formativa;
- h) promozione, nell'ottica di sostegno alla genitorialità, di momenti di confronto con le famiglie sulla gestione della cura educativa delle bambine e dei bambini e di momenti di partecipazione attiva dei genitori alle attività educative, anche con l'ausilio degli Enti del Terzo settore e delle Aziende sanitarie provinciali;

Art. 3 – Risorse finanziarie

Le risorse necessarie per la gestione associata dei servizi e delle attività di cui al presente Addendum sono garantite dal Fondo Nazionale Pluriennale, nonché dai fondi comunitari, nazionali, regionali e comunali.

Art. 4 – Organi e Ufficio di Piano

Gli Organi e l'Ufficio di Piano già istituiti dalla Convenzione assumono competenza anche con riferimento alle attività e ai servizi di cui all'art. 1 del presente Addendum.

Nell'eventuale riorganizzazione è necessario coinvolgere il Servizio Istruzione dei Comuni che fanno parte degli ambiti.

[... prevedere eventuale distribuzione di competenze in relazione agli organi istituiti con le singole convenzioni]

Ove si renda necessario, i Comuni si impegnano ad assegnare risorse umane e strumentali ulteriori rispetto a quelle già stanziare con la Convenzione. Delle presenti assegnazioni si terrà conto, eventualmente, anche ai fini della ripartizione dei costi di gestione.

Art. 5 – Durata

Il presente Addendum ha durata sino alla scadenza della Convenzione cui accede, con decorrenza dalla data di approvazione da parte del Comune capofila, ed è sottoposto alle stesse [eventuali] modalità di rinnovo previste per la Convenzione.

Art. 6 – Rinvio

Per quanto non diversamente disposto dal presente Addendum, la Gestione associata dei servizi educativi per la prima infanzia è regolata dalla disciplina della Convenzione.